



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.105 del Reg. Data 06-04-2021

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016-CESSAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO

- che nelle date 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono state colpite da violenti eventi sismici;
- che il Consiglio dei Ministri con propria Delibera del 25 Agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della legge 225/1992 e s.m.i., fino al 180° giorno dalla data del provvedimento;
- che numerose famiglie vedevano la propria abitazione distrutta in tutto o in parte oppure sgomberata a seguito dell'evento emergenziale;

ATTESO

- che con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 Agosto 2016, all'articolo 3 è stato previsto l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito dell'evento emergenziale;

RICHIAMATA

L'ordinanza n. 408 del 15 Novembre 2016, con la quale sono stati rideterminati gli importi del contributo per l'autonoma sistemazione rispetto a quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 388/2016 articolo 3, comma 1;

VISTA



L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12 Novembre 2019 con la quale venivano disposti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, ai sensi della quale i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (C.A.S.), ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentano ai comuni interessati una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, in cui attestano la permanenza dei requisiti per la percezione del cas. La dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 614/2019 avente natura meramente ricognitiva, è finalizzata a verificare che, dopo 4 anni dagli eventi sismici, i soggetti beneficiari delle misure di assistenza abitativa siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa a quella danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea di proprietà o disponibile per altro diritto di godimento:

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 670 del 28 Aprile 2020 il cui articolo 1 testualmente dispone: "All'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 Novembre 2019, è così sostituito:

c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera".

RICHIAMATA in materia la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG18_SM/0039932 del 15/07/2020 nella quale viene testualmente riportato: " (...) *In riferimento al punto 5), relativo all'ipotesi di comproprietà, nelle FAQ dello scrivente Dipartimento, si è già affermata la prosecuzione dell'erogazione del CAS in favore del proprietario per quote di immobile **in ragione della possibilità in concreto di trasferire il nucleo familiare presso tale abitazione.***

In altri termini, si vuole evitare che un comproprietario-qualora non possa trasferirsi presso l'abitazione di proprietà per dimorarvi a causa dell'assenza del consenso degli altri comproprietari- perda il CAS, trovandosi senza alcuna forma di assistenza abitativa. Ne consegue che l'erogazione del CAS dovrà garantirsi anche nell'ipotesi in cui il consenso dell'altro comproprietario sia prestato a fronte del pagamento di un canone o di un corrispettivo";

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 804574 del 21/07/2020 con la quale la stessa forniva le risposte che il Direttore di Dipartimento rilasciava in seguito alla richiesta di chiarimenti su alcuni temi che maggiormente interessano i Comuni ed i cittadini in merito all'applicazione della disciplina del contributo autonoma sistemazione, a seguito dell'entrata in vigore delle OCDPC n. 614/2019 e n. 670/2020. Nella stessa si riscontra :*"l'ultimo tema riguarda la comproprietà dell'immobile in cui si è trovata l'autonoma sistemazione. Il beneficio del CAS rimane in capo a chi già sostiene un costo per l'affitto da*

*corrispondere agli altri comproprietari in base ad un contratto precedentemente registrato oppure se il nucleo non possa insediarsi in mancanza di consenso degli altri comproprietari. **Chi si è insediato in un appartamento in comproprietà e non sostiene costi di affitto perde il beneficio del CAS**”:*

CONSIDERATO

- che a seguito dell'ordinanza n. 614/2019 veniva effettuata una ricognizione di tutte le dichiarazioni presentate per il mantenimento del contributo;
- che a seguito di suddetta ricognizione veniva individuata la dichiarazione di n. 1 beneficiario, di cui in ottemperanza della normativa in materia di privacy non si riporta il nominativo, dalla quale risultava che lo stesso si era trasferito, a seguito degli eventi sismici a cui le ordinanze richiamate fanno riferimento, in immobile idoneo all'uso del quale lo stesso era comproprietario, ubicato nel Comune di San Ginesio;
- che in data 02/02/2021 veniva inviato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, “preavviso di rigetto ex articolo 10 bis legge n. 241/1990”, con il quale venivano comunicate al beneficiario le motivazioni a fondamento del rigetto da parte del Comune di San Ginesio all'accoglimento dell'istanza per il mantenimento del contributo;
- che la Racc. a/r perveniva al beneficiario in data 11/02/2021 e che a partire da tale data devono decorrere i dieci giorni previsti dall'art. 10 bis per la presentazione delle eventuali osservazioni, anche corredate da documenti;
- che in data 12/03/2021 il Comune riceveva comunicazione, rilevata con nota prot. n. 3281/21, da parte dei legali del beneficiario, con la quale gli stessi spiegavano le motivazioni della mancata presentazione delle osservazioni e ribadivano la non perentorietà del termine di dieci giorni riportato nel preavviso di rigetto, anche in virtù del fatto che il comune non aveva assunto il provvedimento conclusivo del procedimento;
- che in suddetta comunicazione a firma degli avvocati, veniva palesata la volontà del beneficiario “ (...) *di intervenire nel procedimento formulando i dovuti rilievi a confutazione delle motivazioni rese dal Comune, precisando al riguardo che per la necessità di approfondire tutti i termini della questione le osservazioni non potranno essere trasmesse prima del 29 marzo 2021.*”

DATO ATTO che questo Comune considera come fondamentale il principio del giusto procedimento che consente ai privati di tutelare i propri interessi già nel corso del procedimento, estendendo la partecipazione anche alla fase predecisionale dello stesso, nel caso in cui l'amministrazione ritenga che vi siano i presupposti per l'adozione di un provvedimento negativo in un procedimento ad istanza di parte, senza dover necessariamente attendere la conclusione dell'iter procedimentale ed impugnare, in via amministrativa o giurisdizionale, il provvedimento finale.

RILEVATO che per tale motivazione sopra riportata, questo Ente decideva di accogliere la richiesta degli avvocati del beneficiario, attendendo l'intervento dello stesso nel procedimento attraverso la formulazione dei rilievi a confutazione delle motivazioni contenute nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis;

DATO ATTO che alla data odierna nessuna comunicazione è pervenuta a questo Ente e che, pertanto, entro i termini indicati nella missiva formulata dai legali del

beneficiario, non veniva presentata nessuna osservazione a questo ufficio che lo scrivente rappresenta;

RITENUTO, pertanto, di dover interrompere definitivamente il contributo di autonoma sistemazione per il suddetto beneficiario per i motivi esposti in narrativa;

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di interrompere per i motivi di cui in narrativa e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) OCDPC n. 614/2019, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione al beneficiario di cui all'istanza Prot. n. 2743/20 a far data dal 17/05/2020, così come disposto da questo Ente nei confronti dei beneficiari che, a seguito di predetta ordinanza, non abbiano più i requisiti per il mantenimento del CAS;
- 3) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, potrà essere esperito ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
- 4) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 13-04-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 13-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
